



# CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

## *Corpo di Polizia Municipale*

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

### **ORDINANZA N. 107**

#### **Sospensione temporanea al traffico veicolare su Piazza Beltrano**

### **IL COMANDANTE**

**Vista** la richiesta presentata dal sig. Cosimo Renni, nella qualità di presidente dell'associazione "Milan Club", acquisita al protocollo di questo Ente con il n. 19150 del 14.10.2021, con la quale il predetto chiedeva la chiusura di un tratto di strada adiacente a Piazza Beltrano per lo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo in data 24.10.2021 dalle ore 15:00 alle ore 22:00;

**Ritenuto** di dover istituire modifiche temporanee alla viabilità al fine di consentire il regolare svolgimento della predetta manifestazione, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di prevenzione alla polmonite da nuovo coronavirus – Covid 19, e di garantire, al contempo, una maggiore sicurezza della circolazione salvaguardando tutti gli utenti della strada;

**Visto** il vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni nonché il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.;

**Visto** il decreto n. 6 del 20.05.2019;

### **ORDINA**

La sospensione della circolazione veicolare ed il divieto di sosta e fermata in data 24.10.2021, dalle ore 15:00 alle ore 22:00, su Piazza Beltrano, nel tratto compreso da Via IV Novembre a Via Pasubio.

L'Organizzatore è incaricato dell'apposizione della segnaletica indicante la chiusura/modifica della circolazione stradale e della rimozione della stessa, quindi, al termine della manifestazione.

L'Organizzatore dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari e richiesti dalla normativa vigente in materia di safety e security, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, e dalla normativa in materia di prevenzione alla polmonite da nuovo coronavirus – Covid 19.

L'Organizzatore dovrà adoperarsi affinché siano evitati danneggiamenti alla sede stradale o creati stati di pericolo per la circolazione stradale e per gli utenti tutti, anche pedoni.

Eventuali danneggiamenti della sede stradale e ad altre proprietà pubbliche o private dovranno essere ripristinati dall'organizzatore a proprie cure e spese.

Il Comune di Racale è esonerato da qualsiasi danno a persone e/o cose durante lo svolgimento della manifestazione di pubblico spettacolo.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro il 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

#### **DISPONE**

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale;
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Racale;
- Sia trasmessa al richiedente.

**Dalla residenza comunale, 15.10.2021.**

**II COMANDANTE**

**Comm. Capo Dott. Daniele SANTANTONIO**